

*Circolare informativa alla clientela n.2° / 2020 del 10 gennaio 2020*

**Oggetto: Appalti – le verifiche sul lavoro obbligatorie dal 1° gennaio 2020.**

Negli appalti di **valore superiore a 200mila euro** il committente deve chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle **deleghe di pagamento** per il versamento delle **ritenute sui redditi da lavoro dipendente** (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell'appalto, **per riscontrare l'ammontare totale degli importi versati dalle imprese. In caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria.** È questo, in sintesi, l'impianto delle regole sugli appalti in vigore dal 1° gennaio, introdotto dal Dl fiscale (articolo 4 del Dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 301 del 24 dicembre 2019). Si tratta di un complesso groviglio di regole che impegnerà non poco le imprese coinvolte. Le prime istruzioni dell'agenzia delle Entrate sono arrivate con le risoluzioni 108 e 109 del 23 e del 24 dicembre scorsi.

Non si tratta in realtà di un vero e proprio regime di responsabilità solidale (come avviene, ad esempio, per gli aspetti retributivi e fiscali) ma di una previsione che – affiancandosi a quanto già disposto dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003 – impatterà in modo consistente su tutta la filiera dell'appalto.

### ***Isoggetti interessati***

**Non tutti gli appalti di opere o servizi sono toccati dalle nuove disposizioni: il perimetro applicativo interessa quelli caratterizzati dall'utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività del committente, con l'uso di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200mila euro annui.**

Resta da capire come declinare questo limite rispetto agli appalti con filiere "lunghe": rimanendo aderenti al tenore letterale della disposizione, potrebbe accadere che un appaltatore si veda bloccato il corrispettivo di un appalto nel caso in cui sia un subappaltatore a essere inadempiente, sebbene quest'ultimo sia coinvolto per lavori di modesta entità economica.

Occorre poi guardare alle nuove disposizioni con un approccio differente, a seconda del ruolo che riveste l'azienda nella catena dell'appalto. In particolare, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice) **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:**

- **le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente (in base alla risoluzione 108/2019 delle Entrate il datore di lavoro appaltatore dovrebbe compilarle quantificando in modo oggettivo i versamenti per ciascun committente, ad esempio, sulla base delle ore di lavoro dell'appalto);**

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'appalto, con le ore di lavoro prestate;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

## **Gli obblighi del committente**

Il committente dovrà verificare tutti gli aspetti, non limitandosi a raccogliere la documentazione; se l'appaltatore e/o il subappaltatore non ottemperano all'obbligo di rendicontazione o emerge l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, **il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto stesso, nel limite di quanto non versato. Inoltre, deve darne comunicazione all'agenzia delle Entrate entro 90 giorni.** In caso di inottemperanza a questi obblighi, il committente è obbligato a versare una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.

## **Esclusioni**

Il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, afferma che i soggetti individuati dall'articolo 23, comma 1, D.P.R. 600/1973 (sostituti d'imposta), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera copia delle deleghe di versamento Irpef (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera e del servizio.

In sostanza, la nuova disciplina non si applica al ricorrere di una o più delle seguenti fattispecie:

- ✓ *se l'affidamento di opere o servizi in appalto non prevede un prevalente utilizzo di manodopera (c.d. appalti labour intensive);*
- ✓ *se il personale impiegato non svolge la prestazione lavorativa presso le sedi di attività del committente (ad esempio, il caso dei contoterzisti);*
- ✓ *se i beni strumentali non sono messi a disposizione dal committente;*
- ✓ *se il valore annuo dell'appalto non supera i 200.000 euro.*

Si può, inoltre, essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere cumulativamente i seguenti requisiti:

❖ *risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito nel corso dell'ultimo triennio complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;*

❖ *non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o forme di rateazione non decadute. rimenti che all'uopo dovessero necessitare.*

**Tale esclusione dovrà essere, tuttavia, certificata dall'Agenzia delle entrate, tramite Durf (Documento unico di regolarità fiscale) della durata di 4 mesi.**

La scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che all'uopo dovessero necessitare.

Cordialità.

**D&D Consulting S.n.c.**

*\*-Rubrica riservata ai soli destinatari, è fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale.*

*\*-Diritti legalmente riservati agli Autori.*